

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° febbraio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura;
visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane;
visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982³ sulle misure economiche esterne,⁴

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'importazione e l'esportazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente agli allegati 1 e 2.

Art. 2 Permesso generale d'importazione

Un permesso generale d'importazione (PGI) è necessario soltanto per l'importazione delle merci enumerate nell'allegato 1.

Art. 3⁵ Condizione particolare per l'attribuzione di una quota del contingente doganale

È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni

RU 1998 3244

¹ RS 910.1

² RS 631.0

³ RS 946.201

⁴ Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

⁵ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002⁶ sul libero scambio.

Capitolo 2: Organizzazione del mercato

Sezione 1: Frutta e verdura fresche

Art. 4 Scaglionamento temporale dei contingenti doganali

¹ La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:

- a. durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale⁷;
- b. durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'Ufficio federale e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all'allegato 3 e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica.⁸

² Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'Ufficio federale abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione.

Art. 5 Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione

¹ L'Ufficio federale libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9041.⁹

² Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui

⁶ [RU 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 all. n. 3 2901 2995 all. 4 n. II 8 4659, 2007 1469 all. 4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519 art. 7]. Vedi ora l'O del 18 giu. 2008 sul libero scambio I (RS 632.421.0).

⁷ RS 632.10 allegato

⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).

⁹ Per. introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).

nell'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁰ sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).

³ In deroga al capoverso 2, l'Ufficio federale può liberare per l'importazione:

- a.¹¹ parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 e 2202 e dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale;
- b. dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell'offerta.¹²

Art. 6 Ripartizione delle parti del contingente doganale

¹ L'Ufficio federale ripartisce le parti del contingente doganale, liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 1, per:

- a. i pomodori, i cetrioli per insalata, le cipolline da semina, la cicoria Witloof e le mele: in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto; per quota di mercato di un avente diritto s'intende la proporzione della merce importata da quest'ultimo all'ADC e all'ADFC nell'anno precedente e della prestazione all'interno del Paese fornita l'anno precedente rispetto alle importazioni all'ADC e all'ADFC e alle prestazioni all'interno del Paese dell'insieme degli aventi diritto; l'avente diritto può annunciare la sua prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti dall'Ufficio federale;
- b. le altre merci: in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nell'anno precedente.¹³

² Le parti di contingente doganale liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti.¹⁴ L'Ufficio federale può vincolare l'assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.

¹⁰ RS 916.01

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2591).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 392).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

Art. 7¹⁵ Prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato

¹ Per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio:

- a. all'inizio del periodo amministrato;
- b. il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure
- c. il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gen. 2000¹⁶ sulla liberazione secondo l'OIEVFF).

² Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio.

³ Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 2006¹⁷ sulle dogane.¹⁸

Art. 7a¹⁹ Computo sulle quote del contingente doganale dei prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato

¹ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 55 dell'ordinanza del 1° novembre 2006²⁰ sulle dogane, che è titolare di quote di contingenti doganali, può fare computare sulla sua quota del contingente doganale, all'inizio del periodo corrispondente di cui all'articolo 7 capoverso 1, prodotti agricoli importati durante il periodo non amministrato e ancora in commercio presso di essa all'inizio del periodo amministrato.

² Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare via Internet mediante un'applicazione sicura il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all'articolo 59 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS **631.01**).

¹⁶ RS **916.121.100**

¹⁷ RS **631.01**

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6265).

¹⁹ Introdotto dal n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS **631.01**).

²⁰ RS **631.01**

Art. 8²¹**Art. 9²²** Controllo della conformità per l'esportazione

¹ L'esportazione delle merci menzionate nell'allegato 2 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all'allegato 2. Essa sottostà al controllo della conformità.²³

² L'esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all'organizzazione incaricata giusta l'articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione.

³ L'Ufficio federale può adeguare l'allegato 2 allo stato in vigore del regolamento della Comunità europea e designare le merci interessate.²⁴

Sezione 2: Verdure congelate**Art. 10** Aumento del contingente doganale

L'Ufficio federale può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16:

- a. per speciali varietà o qualità di piselli, fagioli, carote e spinaci in funzione del fabbisogno e dei quantitativi di verdure indigene fresche, trasformate o commercializzate;
- b. se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite;
- c. per garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.

Art. 11²⁵ Attribuzione di quote del contingente doganale

L'Ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri:

- a. 35 per cento conformemente alle importazioni all'ADFC e all'ADC effettuate durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingentamento;
- b. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell'anno precedente il periodo di contingentamento.

21 Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6265).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 936).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2009** 6361).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2009** 6361).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU **2006** 2527).

tamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L'Ufficio federale fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.

Sezione 3: Fiori recisi

Art. 12 Contingente doganale

¹ Il periodo di contingente va dal 1° maggio al 25 ottobre.

^{1bis} Per lo scaglionamento temporale (art. 13) e per la ripartizione (art. 14), i contingenti doganali n. 13 e n. 105 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002²⁶ sul libero scambio sono computati assieme (parte di contingente doganale aggregata).²⁷

² I fiori freschi recisi possono essere importati all'ADC, sempre che l'Ufficio federale liberi parti del contingente doganale per l'importazione.

³ A seconda del fabbisogno del mercato e dell'offerta indigena, l'Ufficio federale può aumentare il contingente doganale n. 13.

⁴ ...²⁸

Art. 13²⁹ Scaglionamento temporale del contingente doganale

L'Ufficio federale ripartisce la parte di contingente doganale aggregata su periodi di 7–14 giorni.

Art. 14 Ripartizione delle quote del contingente doganale

¹ L'Ufficio federale assegna la parte di contingente doganale aggregata agli aventi diritto a quote di contingente doganale in base alle importazioni all'ADC e all'ADFC da essi effettuate durante i periodi dell'anno precedente fissati nell'articolo 13.³⁰

² Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 nel corso del mese di aprile. Se il peso totale delle quote di un avente diritto è inferiore a 3000 kg lordi, queste possono essere utilizzate liberamente nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre.

³ ...³¹

²⁶ [RU 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 all. n. 3 2901 2995 all. 4 n. II 8 4659, 2007 1469 all. 4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519 art. 7]. Vedi ora l'O del 18 giu. 2008 sul libero scambio I (RS 632.421.0).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU 2002 936). Abrogato n. III 2 dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4599).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

³¹ Abrogato n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° nov. 2004 (RU 2004 3443).

⁴ I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione:

- a.³² della procedura di aggiudicazione per 200 tonnellate lorde;
- b.³³ della prestazione all'interno del Paese; l'Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compravendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono riferirsi al periodo di contingentamento preso in considerazione e devono pervenire all'Ufficio federale entro il termine fissato dallo stesso.

⁵ Se la somma delle quote di contingente doganale assegnate ai sensi dei capoversi 1 e 4 lettera b, addizionata di 200 tonnellate lorde, è inferiore alla media delle importazioni all'ADC e all'ADFC dei tre periodi di contingentamento precedenti, la differenza viene compensata con un aumento del quantitativo fissato nel capoverso 4 lettera a. Il quantitativo supplementare è assegnato secondo la procedura d'aggiudicazione.³⁴

Sezione 4: Frutta da sidro e prodotti di frutta

Art. 15 Aumento del contingente doganale

¹ Il Dipartimento può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.

² L'Ufficio federale libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.

³ I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.

Art. 16 Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21

¹ L'Ufficio federale ripartisce i contingenti doganali n. 20 e 21 secondo la procedura d'asta.

² Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 20 nel corso del secondo semestre.³⁵

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU **2004** 3443).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6265).

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004 (RU **2004** 3443).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5551).

Art. 17³⁶ Attribuzione delle quote del contingente doganale n. 31

¹ L'ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale n. 31 secondo la prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione.

² Le quote del contingente doganale n. 31 sono assegnate soltanto ai richiedenti, che hanno effettuato preliminarmente e per proprio conto le esportazioni compensatorie richieste.

Sezione 5: Piantimi di alberi da frutta**Art. 18³⁷****Art. 18a³⁸** Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta

¹ Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 2008³⁹ sul libero scambio 1 è liberato in più parti scaglionate nel tempo. L'Ufficio federale può modificare l'inizio del periodo affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.

² Il contingente doganale è liberato per l'importazione nella misura delle parti seguenti:

Parte del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
20 000 piante	1° febbraio – 31 dicembre
20 000 piante	2 marzo – 31 dicembre
10 000 piante	2 novembre – 31 dicembre
10 000 piante	29 novembre – 31 dicembre

³⁶ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU **2005** 503).

³⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 26 giu. 2002 (RU **2002** 2509).

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell' 8 mar. 2002 (RU **2002** 936). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2009** 6361).

³⁹ RS **632.421.0**

Capitolo 3: Disposizioni d'esecuzione

Sezione 1: Compiti e competenze

Art. 19⁴⁰ Ufficio federale dell'agricoltura

L'Ufficio federale fissa in un'ordinanza le date previste negli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 4 nonché le parti dei contingenti doganali previsti nell'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b e nell'articolo 12 capoverso 3. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche presso gli uffici doganali. Può inoltre diffonderle mediante mezzi elettronici. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'Ufficio federale.

Art. 20 Servizio del controllo di conformità

¹ L'Ufficio federale affida ad un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.⁴¹

² Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di controllo della conformità.

³ I costi del controllo di conformità sono assunti dall'Ufficio federale e dall'organizzazione.

⁴ Per coprire i costi del controllo di conformità, l'organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev'essere uguale per tutti gli assoggettati.

⁵ L'Ufficio federale sorveglia l'organizzazione incaricata dell'esecuzione dei controlli.

Sezione 2: Dati necessari

Art. 21 Rilevazione dei dati

I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴² sulle importazioni agricole.

Art. 22 Servizi di coordinazione

¹ L'Ufficio federale può incaricare determinati servizi di coordinare l'attività dei Cantoni conformemente all'articolo 21 e assegnare loro altri compiti.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 936).

⁴² RS 916.01

² Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴³ sulle importazioni agricole.

³ Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un tale mandato di prestazione.

⁴ L'Ufficio federale può versare a tale scopo indennità.

⁵ Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.

Sezione 3: Provvedimenti amministrativi

Art. 23⁴⁴

Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all'articolo 6 capoverso 2 deve versare l'ADFC sulla merce importata.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato di eseguire la presente ordinanza.

Art. 25⁴⁵

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

⁴³ RS **916.01**

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. 51 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS **631.01**).

⁴⁵ Abrogato dal n. IV 65 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007 4477**).

Allegato 1⁴⁶
(art. 1 e 2)

Organizzazione del mercato Designazione della merce
Voce di tariffa

Piantimi di alberi da frutta

0602.	<i>Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze:</i>
	– alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:
	– – piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa).
	– – – portinnesto di frutta a granella:
	– – – – innestati:
0602.2011	– – – – – con radici nude
0602.2019	– – – – – altri
	– – – – – altri:
0602.2021	– – – – – con radici nude
0602.2029	– – – – – altri
	– – – portinnesto di frutta a nocciolo:
	– – – – innestati:
0602.2031	– – – – – con radici nude
0602.2039	– – – – – altri
	– – – – – altri:
0602.2041	– – – – – con radici nude
0602.2049	– – – – – altri
	– – – altri:
	– – – – con radici nude:
0602.2071	– – – – – di frutta a granella
0602.2072	– – – – – di frutta a nocciolo
	– – – – – altri:
0602.2081	– – – – – di frutta a granella
0602.2082	– – – – – di frutta a nocciolo

Fiori recisi

0603	<i>Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:</i>
	– freschi:
	– – rose:
0603.1110/1120	– – – dal 1° maggio al 25 ottobre
	– – garofani:
0603.1210/1220	– – – dal 1° maggio al 25 ottobre
	– – orchidee:
0603.1310/1320	– – – dal 1° maggio al 25 ottobre
	– – crisantemi:
0603.1410/1420	– – – dal 1° maggio al 25 ottobre
	– – – altri:
	– – – – dal 1° maggio al 25 ottobre:
	– – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13):
0603.1911	– – – – – legnosi

⁴⁶ Aggiornato dal n. II dell'O del 10 gen. 2001 (RU **2001** 330), dal n. 16 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 (RU **2001** 2091), dal n. II dell'O del 26 giu. 2002 (RU **2002** 2509), dal n. 4 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 (RU **2005** 503), dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2527) e dal n. II 14 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2995).

Organizzazione del mercato Voce di tariffa	Designazione della merce
0603.1919	– – – – altri
	– – – – altri:
0603.1921	– – – – legnosi
0603.1929	– – – – altri
Ortaggi e legumi freschi e frutta fresche	
0702.	<i>Pomodori, freschi o refrigerati:</i>
0702.0010/0019	– pomodori ciliegia (cherry)
0702.0020/0029	– pomodori peretti (di forma allungata), esclusi i cosiddetti pomodori peretti per sugo importati tra il 20 agosto e il 23 settembre
0702.0030/0039	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi)
0702.0090/0099	– altri pomodori
0703.	<i>Cipolle, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:</i>
	– cipolle:
0703.1011/1019	– – cipolline da semina
	– – altre cipolle:
0703.1020/1029	– – – cipolle mangerecce, bianche con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera)
0703.1030/1039	– – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm
0703.1040/1049	– – – lampagioni
0703.1050/1059	– – – cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm e più
0703.1060/1069	– – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039
0703.1070/1079	– – – altre (esclusi gli scalogni della voce 0703.1080)
	– porri e altri ortaggi agliacei:
0703.9010/9019	– – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita
0703.9020/9029	– – altri porri
0704.	<i>Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati:</i>
	– cavolfiori e cavoli broccoli:
0704.1010/1019	– – cimone
0704.1020/1029	– – romanesco
0704.1090/1099	– – altri
0704.2010/2019	– cavoletti di Bruxelles
	– altri:
0704.9011/9019	– – cavoli rossi
0704.9020/9029	– – cavoli bianchi
0704.9030/9039	– – cavoli a punta
0704.9040/9049	– – cavoli di Milano
0704.9050/9059	– – broccoli
0704.9060/9062	– – cavoli cinesi
0704.9063/9069	– – Pak-Choi
0704.9070/9079	– – cavoli rapa
0704.9080/9089	– – cavoli ricci senza testa
0705.	<i>Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:</i>
	– lattughe:
	– – a cappuccio:
0705.1111/1119	– – – lattuga iceberg, senza corona
0705.1120/1129	– – – Batavia e altre lattughe iceberg
0705.1191/1199	– – – altre

Organizzazione del mercato Voce di tariffa	Designazione della merce
0705.1910/1919	-- -- altre: -- -- -- lattuga romana -- -- -- lattughino:
0705.1920/1929	-- -- -- foglia di quercia
0705.1930/1939	-- -- -- lollo, rosso
0705.1940/1949	-- -- -- lollo, diverso da quello rosso
0705.1950/1959	-- -- -- altre
0705.1990/1999	-- -- -- altre -- cicorie:
0705.2110/2119	-- -- Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>) -- -- altre:
0705.2910/2919	-- -- -- indivia scarola
0705.2920/2929	-- -- -- indivia riccia -- -- -- cicorino rosso:
0705.2930/2939	-- -- -- -- trevisana
0705.2940/2949	-- -- -- -- altra
0705.2950/2959	-- -- -- cicorino verde
0705.2960/2969	-- -- -- cicoria da taglio
0705.2970/2979	-- -- -- cicoria bianca di Milano
0706.	<i>Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-ropa, rapanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:</i> -- carote e navoni:
0706.1010/1029	-- -- carote
0706.1030/1039	-- -- rape bianche -- -- altri:
0706.9011/9019	-- -- barbabietole da insalata (bietole rosse)
0706.9021/9029	-- -- scorzonera -- -- sedano-ropa:
0706.9030/9039	-- -- -- sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm)
0706.9040/9049	-- -- -- altro
0706.9050/9059	-- -- ramolacci (escluso il rafano)
0706.9060/9069	-- -- rapanelli
0707.	<i>Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:</i> -- cetrioli:
0707.0010/0019	-- -- cetrioli per insalata
0707.0020/0029	-- -- cetrioli nostrani o cetrioli-slicer
0707.0030/0039	-- -- cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm, ma non eccedente 12 cm
0707.0040/0049	-- -- altri cetrioli
0708.	<i>Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:</i> -- piselli (<i>Pisum sativum</i>):
0708.1010/1019	-- -- taccole
0708.1020/1029	-- -- altri -- fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
0708.2021/2029	-- -- piattoni
0708.2031/2039	-- -- fagiolini «long beans»
0708.2041/2049	-- -- fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg)
0708.2091/2099	-- -- altri -- altri legumi da granella:
0708.9080/9089	-- -- -- per l'alimentazione umana
0709.	<i>Altri ortaggi, freschi o refrigerati:</i> -- asparagi:
0709.2010/2019	-- -- asparagi verdi

Organizzazione del mercato Voce di tariffa	Designazione della merce
0709.3010/3019	– melanzane
	– sedano, esclusi i sedani-rapa:
0709.4010/4019	– – sedano coste verde
0709.4020/4029	– – sedano coste bianco
0709.4090/4099	– – altro
0709.7010/7019	– spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
	– altri:
0709.9011/9019	– – cardi mangerecci
0709.9020/9029	– – finocchi
0709.9030/9039	– – rabarbaro
0709.9040/9049	– – prezzemolo
0709.9050/9059	– – zucchine, incluse le zucchine con fiore: tuberoso
0709.9060/9069	– – coste
0709.9070/9079	– – valerianella
0709.9083/9089	– carciofi
0808.	<i>Mele, pere e cotogne, fresche:</i>
	– – altre mele:
0808.1021/1029	– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto
0808.1031/1039	– – – in altro imballaggio
	– – altre pere e cotogne:
0808.2021/2029	– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto
0808.2031/2039	– – – in altro imballaggio
0809.	<i>Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci) e prugne e prugnone fresche, esclusi i frutti spappolati e quelli che sono stati schiacciati durante il trasporto:</i>
	– albicocche:
0809.1011/1019	– – alla rinfusa o in imballaggio aperto
0809.1091/1099	– – in altro imballaggio
0809.2010/2019	– ciliege
	– prugne e prugnone:
	– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
0809.4012/4014	– – – susine (comprese le prugne)
	– – alla rinfusa o in altro imballaggio:
0809.4092/4094	– – – susine (comprese le prugne)
0810.	<i>Altre frutta fresche, escluse quelle spappolate o quelle che sono state schiacciate durante il trasporto:</i>
0810.1010/1019	– fragole
0810.2010/2019	– lamponi
0810.2020/2029	– more di rovo o di gelso
0810.9093/9095	– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis)

Legumi da granella, congelati

0710.	<i>Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:</i>
	– legumi da granella, anche sgranati:
0710.2110/2190	– – piselli (<i>Pisum sativum</i>)
0710.2291/2299	– – fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)
0710.3011/3019	– – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda)
	– altri ortaggi o legumi:
0710.8011/8019	– – carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce e zucchine
	– miscele di ortaggi o di legumi:

Organizzazione del mercato Voce di tariffa	Designazione della merce
0710.9011/9019	– – aventi tenore, in peso, di 10 % o più di piselli, fagioli, spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce o zucchine, anche contenenti patate
Frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta	
0808.	<i>Mele, pere e cotogne, fresche:</i>
	– mele:
0808.1011/1019	– – da sidro e da distillazione
	– pere:
ex 0808.2011/2019	– – da sidro e da distillazione
2009.	<i>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:</i>
	– succhi di mela:
	– – d'un valore Brix non eccedente 20:
2009.7111/7119	– – – in recipienti di capacità eccedente 3 l
2009.7121/7129	– – – in recipienti di capacità non eccedente 3 l
2009.7910/7990	– – altri
	– succhi di pera:
2009.8028/8029	– – non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l
2009.8031/8039	– – non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l
2009.8041/8049	– – concentrati
	– miscugli di succhi:
	– – succhi di ortaggi o legumi:
2009.9011/9019	– – – contenenti succhi di frutta a granella:
	– – altri:
2009.9031/9039	– – – a base di succhi di frutta a granella, concentrati
	– – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2009.9041/9049	– – – – contenenti succhi di frutta a granella, concentrati
2009.9051/9059	– – – – contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati
	– – – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2009.9071/9079	– – – – contenenti succhi di frutta a granella, concentrati
2009.9081/9089	– – – – contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati
2202.	<i>Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:</i>
	– altri:
	– – succhi di frutta o di ortaggi o legumi, diluiti con acqua o gassati:
2202.9021/9029	– – – succhi di frutta a granelli, in recipienti di capacità non eccedente 2l
	– – – altri, esclusi i succhi di ortaggi o legumi:
	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2202.9051/9059	– – – – succhi di frutta a granelli e miscugli contenenti succhi di frutta a granelli
	– – – – succhi di ortaggi o legumi:
2202.9071/9079	– – – – miscugli contenenti succhi di frutta a granelli
2206.	<i>Altre bevande fermentate (p. es. sidro, sidro di pere, idromele): miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:</i>
2206.0011/0019	– sidro di mele o di pere

*Allegato 2*⁴⁷
(art. 1 e 9)

Legumi e frutti

Le norme di commercializzazione comunitarie per le merci di seguito elencate sono fissate nel regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007⁴⁸, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli.

Voce di tariffa	Designazione delle merci
0702	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi i funghi non coltivati della voce 0709.5900, i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della voce 0709.6090, il mais dolce delle voci 0709.9091 e 0709.9099, le olive e i capperi della voce 0709.9099
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse le mandorle amare della voce 0802.1100, le mandorle sgusciate della voce 0802.1200, le nocchie sgusciate della voce 0802.22, le noci comuni sgusciate della voce 0802.32, le noci di arec (o di betel) e le noci di cola della voce 0802.9020 e i pinoli della voce 0802.9090
ex 0803.0000	Banane da cuocere, fresche o essiccate
0804.2010	Fichi, freschi
0804.3000	Ananassi

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 6 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 69).

⁴⁸ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 1031/2009 del 29 ott. 2009, GU L 283 del 30.10.2009, pag. 47.

Voce di tariffa	Designazione delle merci
0804.4000	Avocadi
0804.5000	Guaiave, manghi e mangostani
0806.1011–1012	Uve da tavola, fresche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0810	Altra frutta fresca
0813.5012–5029	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
ex 0910.9900	Timo, fresco o refrigerato
ex 1211.9000	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212.9921–9929	Carrube

Allegato 3⁴⁹
(art. 4)

Organizzazione del mercato
Gruppo delle voci di tariffa (designazione)

Voce di tariffa

Legumi freschi e frutti freschi

1. Gruppo «pomodori»	0702.0030/0039 0702.0090/0099
2. Gruppo «lattughe»	0705.1930/1939 0705.1940/1949
3. Gruppo «fagioli»	0708.2041/2049 0708.2091/2099
4. Gruppo «sedano coste»	0709.4010/4019 0709.4020/4029

⁴⁹ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2527).